

N. 01036/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2012, proposto da:

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto patrimoniale dei suddetti ricorrenti alla corresponsione dei
trattamenti economici di trasferimento ex lege 29.03.2011 n. 86 di prima
sistemazione ex lege 18.12.1973, n. 836 e per trasferimento d'autorità ex
D.P.R. 18.06.2002 n. 164 in ragione del trasferimento subito a seguito
della soppressione dei reparti di rispettiva appartenenza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Ofelia
Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti in epigrafe, tutti militari appartenenti alla Guardia di Finanza,
hanno chiesto al Tribunale di accertare il loro diritto a ricevere i
trattamenti economici di trasferimento ex lege n. 86/2011, di prima

sistemazione ex lege n. 836/1973 e per trasferimento d'autorità ex DPR n. 164/2002, in ragione del trasferimento subito a seguito della soppressione dei loro reparti e di condannare l'Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del trasferimento, previo annullamento di tutti gli atti di disconoscimento nel frattempo adottati.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 L.n. 86/2001, dell'art. 47 comma 5 del DPR n. 164/2002 e dell'art. 21 l.n. 836/1973, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per difetto e/o erroneità di istruttoria, per difetto e/o erroneità di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà e per ingiustificata disparità di trattamento.

Il 12.10.2012 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All'udienza pubblica del 30.04.2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti, che in occasione della soppressione dei loro reparti di appartenenza avevano indicato, su invito della stessa Amministrazione, la loro preferenza per l'assegnazione ad un altro reparto in ambito provinciale o regionale, hanno chiesto di poter comunque usufruire delle indennità previste nel caso di trasferimenti d'autorità, evidenziando che il loro trasferimento era dovuto ad una scelta organizzativa dell'Amministrazione, che aveva loro precluso la permanenza nella sede di appartenenza.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dedotto l'inaccogliabilità delle loro istanze, precisando che i trasferimenti in questione, per le

opzioni manifestate dai militari, erano qualificabili trasferimenti “a domanda” e non “d’autorità”, come sarebbe accaduto se essi non avessero espresso alcuna preferenza e fossero stati destinati d’ufficio alle nuove sedi.

La questione centrale della presente controversia si risolve, dunque, nel quesito, se al militare, che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spettino o meno, il diritto all’indennità di trasferimento “di autorità” di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia) e gli ulteriori benefici previsti dalla l.n. n. 836/1973 e dal DPR n. 164/2002.

Rileva il Collegio, in adesione anche a recenti pronunce del Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a

seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve quindi ritenersi, argomentando e contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento “di autorità” spettasse – nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) –, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo a mutare l'elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.

Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti in questione in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l'indennità di trasferimento "di autorità" anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.

Ai ricorrenti spettano, così, le indennità de quibus, ricollegate dal legislatore al trasferimento d'autorità, previo accertamento degli altri presupposti previsti dalla l. n. 86/2011, dalla l.n. n. 836/1973 e dal DPR n. 164/2002 ed annullamento degli atti di diniego medio tempore adottati.

Il Ministero dell'Economia deve essere, perciò, condannato alla corresponsione in favore dei ricorrenti dei relativi importi.

Su tali somme, ai sensi dell'art. 16 c. 6 della l.n. 412/1991 e dell'art. 22 c. 36 della l.n. 724/1994, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 3 del 15.06.1988, n. 18 del 13.10.2011 e n. 18 del 5.06.2012.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della giurisprudenza non univoca sul tema trattato, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato che vanno rimborsate ai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità ricollegate dal legislatore al trasferimento d'autorità, previo accertamento degli altri presupposti previsti dalla l. n. 86/2011, dalla l.n. n. 836/1973 e dal DPR n. 164/2002;
- condanna l'amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione, senza cumulo tra le due voci, da computarsi in base ai principi di cui in motivazione;
- annulla gli atti di diniego adottati dall'Amministrazione sulle istanze dei ricorrenti;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)